COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 31 Marzo 2023

OGGETTO: Rinnovo incarico revisore dei Conti Triennio 2023/2025.

L'anno duemila ventitré, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 19,00, in prima convocazione, in sessione straordinaria, si è riunito in presenza, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocato in nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
Omar Aly Kamel Hassan	X	
Milia Francesco	X	
Madeddu Andy	X	
Sechi Milena	X	
Meloni Tiziana		X
Milia Giovanni Maria	X	
Putzolu Augusto	X	
Calaresu Manuela		X
Ruscetta Dafni		X
Sias Mauro	X	
Puddinu Erika		X

- N. Consiglieri in carica 11
- N. Consiglieri presenti 7
- N. Consiglieri assenti 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Stavole.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

vore	voie:
\boxtimes	il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1,
	del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
	il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive
	modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
\boxtimes	il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n.
	267/2000 e successive modificazioni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone: «Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita: « 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Richiamato l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli Enti Locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016, con la quale sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla ed in particolare le disposizioni dell'art. 3: "Art. 3 Modalità di nomina 1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei

revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere."

Preso atto pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei Revisori dei conti degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 18 del 29/05/2020 veniva nominato Revisore dei conti del Comune di Modolo, per il triennio compreso nel periodo maggio 2020/maggio 2023, la Dott.ssa Enrica Gasperini di Olbia, dando atto che, in caso di impossibilità alla nomina del primo estratto sarebbe stato dato scorrimento secondo l'ordine di estrazione dei professionisti;
- con comunicazione del 11/06/2020, trasmessa a mezzo pec, la Dott.ssa Gasperini comunicava la propria impossibilità ad accettare la nomina all'incarico di Revisore del Comune di Modolo;
- in data 11/06/2020 veniva trasmessa, a mezzo pec,, alla Dott.ssa Simona Scanu, seconda estratta, la richiesta di disponibilità ad accettare la nomina a revisore e che la stessa riscontrava in pari data l'impossibilità all'accettazione;
- in pari data veniva inviata la richiesta di accettazione alla nomina di Revisore del Comune di Modolo al terzo Estratto, Rag. Michele Raimondo Mura, il quale comunicava l'accettazione dell'incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2020/2022;

Considerato che la predetta nomina scadrà a maggio c.a. e che pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo Revisore unico dei Conti per il prossimo triennio, e precisamente dal 29//05/2023 al 29/05/2026, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 293 del 16/05/1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 444 del 15/07/1994, artt. 2 e 3;

Richiamato il comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2/2016 secondo il quale: "L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola vola. Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo."

Vista altresì la nota prot. 6286 del 24/02/2020 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, di chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo, consentita solo allorquando sia stata rispettata per la prima nomina la procedura di estrazione pubblica prevista dal comma 1 della stessa norma regionale;

Considerato che il Rag. Michele Raimondo Mura, nel triennio 2020/2022 ha svolto il suo incarico con professionalità e precisione, e pertanto si ritiene di poter procedere motivatamente ad un rinnovo dell'incarico, per il triennio 2023/2025;

Dato atto che con Determinazione Rep. 531 Prot. n. 6020 del 13/02/2023 è stato approvato l'elenco regionale aggiornato dei revisori legali del Conti degli enti locali per l'annualità 2023 a cura dell'Assessorato EE.LL. finanze e urbanistica, dal quale gli Enti locali dovranno attingere per individuare i nominativi dei professionisti da nominare mediante estrazione pubblica, secondo il disposto della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000: con decreto del Ministero dell'interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni tre anni. "Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e dalle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina."

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali", con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, sulla base della popolazione residente;

Accertato che questo Comune rientra nella classe demografica fino a 999 abitanti;

Evidenziato che ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs.267/2000, che in base all'art. 238 del D.lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: Non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; Non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000; Non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di revisore economico-finanziario per il prossimo triennio 2023/2025, al Rag. Michele Raimondo Mura, iscritto al n. 391 dell'elenco regionale dei Revisori dei

Conti per la Regione Sardegna, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 36 della Legge Regionale n. 2/2016;

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di nominare il Rag. Michele Raimondo Mura, iscrizione registro regionale al n. 391, iscrizione registro nazionale al n. 80620, Revisore dei conti per il triennio 2023-2025;
- 3) Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
- 4) Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;
- 5) Di dare atto che come previsto dall'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo verranno comunicati al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;
- 6) Di dichiarare unanimemente, considerata l'urgenza, con analoga separata votazione, l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267-TUEL.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE A	NZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Milia	f.to Dott	t. Omar Aly Kamel Hassan	f.to Dott.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/04/2023 al 21/04/2023 prot. n. 841, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, lì 06/04/2023

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Emanuela Stavole